

Codice A1305A

D.D. 21 novembre 2018, n. 365

**Comune di RECETTO (NO). Istanza di autorizzazione alla sdemanializzazione, per la successiva alienazione a terzi, di porzioni di complessivi mq. 23.203 di terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 7, mapp. 11-55-64 e Fg. 13, mapp. 173-214-9, per ammodernamento pubblica illuminazione stradale (sostituzione lampade). DINIEGO.**

Vista l'istanza prot. n. 733 del 19.02.2018, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di RECETTO (NO), in esecuzione della D.C.C. n. 48 del 30.11.2017 e della D.G.C. n. 29 del 07.02.2018, esecutive ai sensi di legge, chiede l'autorizzazione alla sdemanializzazione, per la successiva alienazione a terzi, di porzioni di complessivi mq. 23.203 di terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 7, mapp. 11-55-64 e Fg. 13, mapp. 173-214-9, per ammodernamento pubblica illuminazione stradale (sostituzione lampade);

vista la documentazione tecnica, di cui alla normativa vigente, inviata dal Comune di RECETTO (NO) unitamente all'istanza precitata, ricevuta in data 19.02.2018, con prot. n. 1963/A1305A/2.140.20-21/A13000-23/2018c;

vista la nota dell'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte, inviata a Codesto Comune con prot. n. 5647/A1305A/2.140.20-21/A13000-23/2018c/A13000 del 15.05.2018, con la quale sono stati dettagliatamente evidenziati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in oggetto, nota che, per comodità e trasparenza, si cita integralmente per far parte integrale e sostanziale del presente provvedimento:

“Comune di RECETTO (NO). Istanza di autorizzazione alla sdemanializzazione, per la successiva alienazione a terzi, di terreni gravati da uso civico. Risposta a nota prot. n. 733 del 19.02.2018.

Con riferimento alla nota di cui all'oggetto, ricevuta in data 19.02.2018 con prot. n. 1963/A1305A/2.140.20-21/A13000-23/2018c, si comunica quanto segue:

- i beni gravati dal vincolo di uso civico, interessati dalla richiesta di sdemanializzazione, per la successiva alienazione a terzi, in argomento, risultano di superficie rilevante (mq. 23.203), non compromessi (hanno mantenuto la destinazione agro-silvo-pastorale), non sono dei reliquati e parrebbero essere stati oggetto di atti di ripartizione, pertanto occupati da terzi, poi reintegrati. In conseguenza dette aree possono, dopo i necessari approfondimenti sulle occupazioni pregresse e le eventuali regolarizzazioni in via conciliativa ai sensi di Legge (la reintegra dopo un'occupazione pregressa illegittima o divenuta tale, non esime dal procedere alla regolarizzazione in via conciliativa o giudiziale) essere date in concessione amministrativa pluriennale a terzi (nel rispetto del regolamento comunale sugli usi civici approvato dal Consiglio Comunale ai sensi di legge) con gara a evidenza pubblica riservata “in primis” ai residenti (nel caso trattasi di precedenti occupatori è indispensabile, se del caso, la previa regolarizzazione delle posizioni pregresse) con eventuali relative costituzioni di servitù e/o diritti di superficie, previa autorizzazione da parte dell'ente competente, a condizioni economiche non inferiori a quanto disposto dalla stessa al fine di non essere causa di danno erariale (i valori venali indicati nella perizia allegata sono accettabili, per quanto riguarda il “bosco ceduo” ma non sono ritenuti congrui, per quanto riguarda il “seminativo irriguo” e sembrano, in quest'ultimo caso, riflettere circa il 34% del valore venale attuale dei beni). Codesto Comune dovrà inviare successivamente all'Ufficio scrivente, in copia, tutti gli atti conseguenti, come prescritto dalla normativa vigente in materia.

- tutti gli atti inerenti occupazioni di aree di Civico Demanio, in mancanza dell'autorizzazione sovrana prescritta dalla legge, sono inficiati da nullità assoluta/inesistenza "ope legis" nonché potrebbero essere causa di danno erariale (si ricorda che tutti i proventi a qualunque titolo provenienti da operazioni sul Civico demanio, devono compensare adeguatamente la popolazione usocivista locale in funzione del nuovo uso dell'area e non solo in funzione del mancato uso civico originario e, inoltre, hanno precisi vincoli di destinazione ai sensi di legge tra i quali l'utilizzo indicato nell'istanza "de quo" - sostituzione lampade illuminazione stradale - parrebbe non rientrare)";

considerato che, trascorsi 30 giorni dall'invio della suddetta nota e a tutt'oggi, il Comune non ha dato risposta alcuna in merito a quanto evidenziato e contestato con la stessa;

ritenuto, per i motivi esposti nella suddetta, che s'intendono pienamente confermati, di non poter accogliere l'istanza di autorizzazione alla sdemanializzazione, con successiva alienazione a terzi;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso,

#### **IL DIRIGENTE**

- vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n.29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto il D.Lgs. n. 42/04;
- visto il D.Lgs. n. 152/06;
- visto il D.Lgs. n. 4/08;
- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la L.R. n. 29/09;
- vista la L.R. n. 23/15;
- visto il D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016;
- vista la L. 168/2017, art. 3, comma 1-lettera d) e comma 3;
- vista la L.R. n. 4/18;
- vista la D.G.R. n. 17-7645 del 05.10.2018;

*determina*

di non autorizzare il Comune di RECETTO (NO) a procedere alla sdemanializzazione, per la successiva alienazione a terzi, di porzioni di complessivi mq. 23.203 di terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 7, mapp. 11-55-64 e Fg. 13, mapp. 173-214-9, oggetto dell'istanza di cui in premessa, avanzata dallo stesso Comune, che non è, pertanto, accolta.

di dare atto che:

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Dr. Marco PILETTA

AF/vv

Visto  
IL DIRETTORE REGIONALE  
Dott. Paolo FRASCISCO